

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

(60<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **CORNAGGIA MEDICI**

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche » (2227) (D'iniziativa dei deputati Buffone ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 583, 584, 587
ALBARELLO . . . . .	586, 587
DARE' . . . . .	586, 587
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	584, 586, 587
PELIZZO . . . . .	587
PIASENTI, relatore . . . . .	584, 586

La seduta è aperta alle ore 12,35.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Bronzi, Cagnasso, Carucci, Cornaggia Medici, Darè, De Dominicis, Fanelli, Giorgi, Maggio, Morandi, Palermo, Pelizzo, Piasenti, Polano, Roasio e Rosati.

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.*

*ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buffone ed altri: « Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche » (2227) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Buffone, Fornale, De Meo e Abate: « Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche », già approvato dalla Camera dei deputati.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)60<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Segretario generale del Ministero della difesa o Capo di Gabinetto sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere non ostativo all'ulteriore corso del disegno di legge.

**P I A S E N T I**, *relatore*. Il disegno di legge che ci viene trasmesso, con approvazione unanime, dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, tiene conto, per il collocamento in soprannumero all'organico del proprio grado del segretario generale del Ministero della difesa, di talune norme di legge precedenti, riguardanti gli ufficiali che rivestano nell'Amministrazione della difesa le funzioni di ministro, di sottosegretario di Stato e di capo di gabinetto, nonché gli ufficiali che rivestano le funzioni di Capo di stato maggiore della difesa e di Consigliere militare del Presidente della Repubblica. Più precisamente, col disegno di legge dei deputati Buffone, Fornale, De Meo e Abate si tende ad aggiungere, nel novero di questi ufficiali generali, anche il segretario generale del Ministero della difesa.

Le ragioni sono alquanto evidenti: si tratta di compiti interforze, che vengono espletati ad un elevato livello, che possono essere oggi assolti da un ufficiale dell'Esercito, domani della Marina, dopodomani dell'Aeronautica; compiti — nel caso specifico del Segretario generale del Ministero della difesa — di vastità e di importanza tali, soprattutto dopo il riordinamento del Ministero della difesa, per cui la figura dell'ufficiale generale, investito di tale mansione, si col-

loca al di fuori del ruolo consueto di responsabilità, così come appunto avviene per il capo di gabinetto della Difesa.

Dalla rapida analisi della casistica che ho presentato alla Commissione, l'estensione del provvedimento di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1789, al segretario generale del Ministero della difesa si inserisce, a mio avviso, in modo logico nella normativa attuale; ragione per cui ritengo che il disegno di legge in esame sia meritevole di approvazione.

**P R E S I D E N T E**. Vi sarebbe, se non erro, qualche perplessità per quel che riguarda la decorrenza del provvedimento.

**P I A S E N T I**, *relatore*. Per quel che riguarda l'aspetto della decorrenza, ci troviamo di fronte ad un problema pratico: qualunque modifica comporterebbe il ritorno del provvedimento alla Camera dei deputati; per cui, in linea di massima, sarei favorevole a mantenere fermo il testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, se mi si dovessero far valere delle osservazioni probanti sull'inopportunità che le norme stabilite dal disegno di legge in discussione abbiano immediata efficacia, non avrei niente in contrario ad esaminare un diverso termine di decorrenza.

**G U A D A L U P I**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge in discussione, presentato il 2 marzo 1967 dai deputati Buffone, Fornale, De Meo e Abate, tende ad integrare la legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche.

Come gli onorevoli senatori avranno potuto rilevare dalla succinta, ma precisa relazione che accompagna il provvedimento, i proponenti tendono a inserire un'aggiunta all'articolo 1 della ricordata legge in modo da considerare in soprannumero all'organico dei propri gradi, oltre agli ufficiali che rivestono la carica di Ministro, di Sottosegretario di Stato o Capo di gabinetto, anche l'ufficiale investito della carica di Segretario generale della difesa.

Si tratta di un istituto già previsto dalla legge del 1952 e che richiedeva un aggiornamento perchè, per effetto delle recenti leggi delegate, si è modificato sostanzialmente, in sede istituzionale, l'assetto del Ministero della difesa, per cui non vi è più un segretario generale per ogni Forza armata, bensì un segretario unificato. Il disegno di legge in discussione prevede appunto l'estensione del disposto del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 1789, per ragioni di equità, al segretario generale del Ministero della difesa il quale, con la nuova normativa, è scelto tra gli ufficiali che rivestono il grado di generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo o grado corrispondente della Marina o dell'Aeronautica.

È stato proprio in conseguenza della obiettiva equità del provvedimento che, in sede di discussione, presso la Commissione difesa della Camera dei deputati, il Governo, tramite il rappresentante del Dicastero della difesa, ha dichiarato di condividere le conclusioni favorevoli del relatore, per cui il disegno di legge è stato favorevolmente accolto.

Nelle more della trasmissione (praticamente alcuni giorni fa soltanto) del disegno di legge dalla Camera dei deputati al Senato, all'Ufficio centrale per gli studi giuridici e legislativi del Ministero della difesa è pervenuta una nota del Capo di Stato maggiore dell'Esercito in cui, in riferimento a questo disegno di legge, si rappresentano alcune osservazioni, che porto a conoscenza del Parlamento ad evitare erronee interpretazioni.

Secondo l'attuale formulazione ed in base alle norme di legge vigenti — si dice sulla nota — il provvedimento in esame, a decorrere dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, determinerebbe il collocamento « in soprannumero » all'organico del Segretario generale del Ministero della difesa e, conseguentemente — trattandosi nel caso specifico di generale di Corpo d'armata dell'Esercito — una promozione allo stesso grado a favore di un generale di divisione già valutato. In tal modo, l'applicazione della nuova norma verrebbe a inserirsi in situazioni giuridiche già precostituite (quadro di avanzamento in corso e, quindi, nominativo

predeterminabile), infirmando così il criterio della massima obiettività al quale dovrebbero informarsi — per principio — tutte le norme di legge incidenti sull'avanzamento del personale in genere e su quello dei gradi più elevati in particolare.

In osservanza al su citato criterio — continua — si reputa necessario che le norme in questione debbano spiegare efficacia con effetti futuri, anzitutto in rapporto ai compiti e funzioni della Commissione superiore di avanzamento; in secondo luogo, per non turbare le giuste aspettative degli ufficiali generali già iscritti. E ciò al fine di assicurare normalità negli avanzamenti al grado massimo della gerarchia, in relazione alle situazioni giuridiche che furono determinate — per effetto delle valutazioni — ad apertura di quadro; evitare l'eventualità di promuovere un generale di divisione, che, sia pure per legge, acquisterebbe titolo all'avanzamento, subentrando nel quadro nel corso dell'anno, il quale verrebbe a collocarsi nel ruolo dei generali di corpo d'armata dinanzi a pari grado già di lui meno anziani, ma che lo hanno preceduto nella valutazione e nell'iscrizione in quadro.

Per quanto precede — conclude la nota — si prospetta l'opportunità di promuovere un intervento, in sede di discussione della proposta di legge in esame presso la 4<sup>a</sup> Commissione del Senato, inteso ad emendare l'attuale testo nel senso che la decorrenza del provvedimento sia stabilita dal 1° gennaio 1968.

Al riguardo, faccio presente che il Governo non aderisce a questa proposta emendativa, non la fa propria, non l'accetta per ragioni di ordine tecnico-giuridico. Sembra, infatti, non corretto, dal punto di vista del rispetto della Costituzione, che si possa varare una legge di portata sostanzialmente organica con decorrenza posticipata, ossia rinviata nel tempo della sua esecuzione.

D'altro canto, a questo punto, ossia dopo che il provvedimento ha percorso la metà del suo *iter* — contrastato o no, dibattuto o no, non sta a me rilevarlo — spetta al Parlamento, organo sovrano, decidere sull'opportunità di una decorrenza piuttosto che di un'altra. Ciò, anche se non posso non

sottolineare che non si è mai verificato, a prova di memoria, che leggi organiche di questa natura (chè non si tratta di una legge fotografica, ma della conseguenza del riordinamento avvenuto a seguito della attuazione delle leggi delegate), abbiano avuto decorrenze posticipate.

Il problema principale è che si deve tener conto di una situazione di fatto, per cui attualmente la responsabilità di segretario generale del Ministero della difesa può spettare ad un generale di corpo d'armata oppure ad un ufficiale di grado equivalente della Marina o dell'Aeronautica. E, sia da parte del Governo che da parte degli onorevoli proponenti, non vi è stata altra preoccupazione, dando corso al provvedimento in discussione, se non di soddisfare a questa esigenza di carattere strettamente obiettivo.

Ritengo, pertanto, che da un punto di vista tecnico-giuridico non si debba modificare la decorrenza stabilita dal disegno di legge, uniformandosi per questo verso a un rigoroso principio legislativo. Mi rendo, certo, perfettamente conto delle giuste osservazioni sollevate dallo Stato maggiore dell'Esercito, ma sono dell'avviso che esse non debbano dar luogo, ripeto, a quella che sarebbe da considerarsi una modifica sostanziale del provvedimento in discussione.

**A L B A R E L L O**. Le osservazioni sono dell'ex Capo di stato maggiore dell'Esercito o del nuovo?

**G U A D A L U P I**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sul piano della responsabilità amministrativa e della continuità non facciamo questione di persona. Nel desiderio, comunque, di far cosa grata al senatore Albarello, e solo per questo motivo, dirò che non si tratta di osservazioni fatte dall'ex Capo di stato maggiore, risalendo, le stesse, a pochi giorni fa.

Concludendo, dunque, pur prendendo atto delle osservazioni dello Stato maggiore e dei motivi che le hanno ispirate, per ragioni di carattere costituzionale e tecnico-giuridico e tenuto conto del fatto che il provvedimento ha superato un non facile *iter* pres-

so la Commissione bilancio della Camera dei deputati, sede in cui sono stati compiuti notevoli accertamenti non soltanto sul piano della spesa, ma anche di merito, il Governo si dichiara contrario a che l'attuale formulazione del disegno di legge in discussione sia modificata.

**D A R E'**. Vorrei un chiarimento dal relatore, poichè, in materia, somma è la mia ignoranza.

Poniamo che l'organico sia di 10 unità e che una di esse, assumendo una delle cariche contemplate dal disegno di legge in esame, passi in soprannumero; conseguentemente l'organico sarà integrato con un'altra unità. Che cosa si verificherà se, dopo qualche mese, ad esempio a seguito di una crisi di Governo, il generale in soprannumero ritornerà nell'organico? Che tale organico non sarà più di 10, ma di 11 o 12 unità.

**P I A S E N T I**, *relatore*. Credo che il caso di un ufficiale che diventi Ministro o Sottosegretario di Stato sia molto raro. Comunque è evidente che quando un ufficiale cessa, per esempio, dalla carica di capo di gabinetto della Difesa, vi è un altro che gli subentra e, perciò, vi è sempre un soprannumerario, con aumento del numero dei componenti l'organico; si potrà, peraltro, addivenire — se del caso — al blocco delle promozioni.

**A L B A R E L L O**. Non c'è già il generale Giraudò con tre stelle? Perché crearne un altro come soprannumerario?

**G U A D A L U P I**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se dobbiamo fare seriamente la storia dei fatti è un conto; se dobbiamo, invece inventarci delle cose è un'altro.

Ho già avuto prima occasione di dire che a base del disegno di legge in discussione, d'iniziativa parlamentare, vi sono i provvedimenti delegati. In linea di fatto, ho aggiunto, il generale, di cui il senatore Albarello ha fatto il nome, assommava in sè, prima dei noti provvedimenti delegati, la qualifica di capo di gabinetto e di segre-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

60ª SEDUTA (14 giugno 1967)

tario generale della Difesa-Esercito; in quel momento, quindi, nella figura di quel solo generale, erano comprese due mansioni. Allo stato, invece, il capo di Gabinetto è un ufficiale di Marina. La qual cosa mi consente di tranquillizzare subito il senatore Darè, perchè la sua preoccupazione non ha ragion d'essere in quanto l'istituto giuridico del soprannumero è consentito limitatamente a due per ogni Forza armata. Cosicchè, tante volte si verifica la situazione particolare, eccezionale di un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che venga a rivestire la carica di Ministro, di sottosegretario di Stato, di segretario generale del Ministero della difesa o di capo di Gabinetto, altrettante volte tale ufficiale va in soprannumero. Una volta decaduto da tale carica, rientra al posto di partenza.

D A R E' . Sempre, però, con un allargamento dell'organico a 11 e anche 12 unità.

P R E S I D E N T E . Praticamente i soprannumerari vengono riassorbiti con le inevitabili, nuove vacanze.

D A R E' . Comunque sono d'accordo con il punto di vista dell'onorevole Sottosegretario.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come il senatore Pelizzo m'insegna, all'atto stesso della restituzione all'organico, scatta il congegno del blocco delle promozioni, appunto perchè bisogna ricostituire il ruolo in rispetto dell'organico.

D A R E' . Mi dichiaro soddisfatto e annuncio il mio voto favorevole.

P E L I Z Z O . Anch'io, dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

In effetti, il segretario generale del Ministero della difesa già riveste un grado di alto rilievo, trattandosi di un generale di corpo d'armata; il fatto che con le nuove disposizioni lo si consideri in soprannumero potrebbe forse assumere un significato di diminuzione del suo grado, tanto più che attualmente il segretario generale lo è per tutte e tre le Forze armate; peraltro, il suo impiego effettivo è di carattere politico-amministrativo nell'ambito delle Forze armate. Da questo punto di vista è bene, perciò, che il suo posto in organico di ufficiale nel senso tecnico-militare della parola sia affidato ad altro ufficiale. Gli subentra un generale di divisione che ha compiuto la sua carriera e che non avrebbe la possibilità di ottenere la promozione al grado superiore, pur essendo stato giudicato idoneo, soltanto perchè non vi sono posti disponibili nell'organico.

Per queste considerazioni, confermo di essere favorevole al disegno di legge in discussione.

A L B A R E L L O . Io dichiaro che voterò contro perchè siamo di fronte a una di quelle famose leggi proposte da alcuni parlamentari a beneficio di una sola persona. Qui, invece, non siamo a fare le leggi per le singole persone, ma per la totalità degli organismi!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 13.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari